

**DIREZIONE GENERALE**

Prot. n. 6819/18
Tit. I - Cl. 9
Roma, li 30/11/2018

Ai Direttori delle Strutture territoriali
dell'INAF

Ai Responsabili amministrativi
delle Strutture territoriali dell'INAF

E p.c. Al Presidente

Al Direttore Scientifico

Alle Dirigenti degli Uffici I e II

Ai Responsabili dei Servizi di Staff

SEDE

Oggetto: rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e quantificazione degli importi dei diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Come è noto, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di accesso documentale "...si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi..." nei modi e con i limiti indicati dalla predetta legge; il medesimo comma 1 dispone altresì che l'esame dei documenti è gratuito e che "...il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura."



Tanto premesso, questa Direzione Generale ritiene necessario regolamentare la quantificazione e le modalità di rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca per l'estrazione di copie di atti e documenti, richiesti a seguito di esercizio del diritto d'accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**".

Con la presente "**nota circolare**" vengono pertanto fornite alcune indicazioni operative ai Direttori e ai Responsabili Amministrativi delle Strutture di Ricerca anche ai fini di una applicazione uniforme ed omogenea della disciplina in esame.

L'estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è sottoposta a rimborso nella misura di Euro 0,25 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di Euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

Per gli importi inferiori a Euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra. Ai fini dell'esenzione del rimborso, non è consentito frazionare la richiesta di copie relative agli stessi documenti da parte del medesimo soggetto.

Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente. La spedizione è di norma effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. Il richiedente provvederà al pagamento in contrassegno dell'importo complessivo (spese di spedizione più i costi di rimborso fotocopie).

Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non modificabile è dovuto il solo diritto di ricerca. Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati nella misura innanzi specificata. Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga mediante il trasferimento degli atti su supporto di memorizzazione (CD).

Nel caso di richiesta di copie di atti e documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio degli atti e dei documenti richiesti la marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

I diritti di ricerca di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, numero 241, sono pari a Euro 12,50 per ogni singola richiesta.

Le somme relative ai costi e ai diritti precedentemente indicati devono essere corrisposte mediante versamento su c/c bancario con la seguente causale: **rimborso accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990.**

Nel caso di richiesta di estrazione di copie dopo l'esame della documentazione, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente l'importo da corrispondere e i codici identificativi dell'utenza bancaria (IBAN) sulla quale effettuare il pagamento mediante bonifico; solo dopo aver accertato l'avvenuto accredito dell'importo in questione il Responsabile del procedimento trasmette la documentazione a mezzo di posta elettronica certificata (o con altra modalità prescelta dal richiedente, con eventuali costi di spedizione a suo carico).

La presente Circolare si applica a decorrere dal 10 dicembre 2018. Si confida nella collaborazione delle SS.LL. e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

**Il Direttore Generale
Dottore Gaetano Telesio**

